



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

Formez^{PA}



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Profili procedurali
Antonello Lapalorcia

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA

📍 viale Marx, 15 - 00137 Roma

✉ formazioneaiutidistato@formez.it | 🌐 www.eventipa.formez.it



- *Articolo 109 TFUE*
(ex articolo 89 del TCE)

- Il *Consiglio*, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può:
 - A) stabilire tutti i *regolamenti* utili ai fini dell'*applicazione degli articoli 107 e 108* e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3,
 - B) nonché le *categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura*.





Segue A)

La *base normativa* è rappresentata dal **Regolamento N°1589/2015** del 3 luglio 2015 che sostituisce il Regolamento N° 659/1999 del 22 marzo 1999

NB: Il Consiglio in A) stabilisce integralmente le regole da seguire che saranno poi implementate dalla Commissione (**Regolamento N° 2282/2015 del 27 novembre 2015** che modifica il Regolamento N° 794/2004





Segue B)

La *base normativa* è rappresentata dal **Regolamento N° 1588/2015** del 13 luglio 2015 che ha sostituito il Regolamento N° 994/98 del 7 maggio 1998, che a sua volta era stato emendato con il Regolamento N° 733/2013 del 22 luglio 2013.

NB: Qui invece il Consiglio stabilisce quali materie si possano esentare dagli obblighi di notifica e «abilita» la Commissione a emetterne i relativi regolamenti





Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

- C.4. «La *Commissione* può adottare *regolamenti* concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo»





Segue C.4

Quadro normativo: la Commissione stabilisce dunque attraverso tre regolamenti (uno generale e altri due su Pesca e Agricoltura) quali siano le materi e i casi di esclusione dei suddetti obblighi

- ***GBER*: Commission Regulation (EU) N°651/2014**
- ***FIBER*: Commission Regulation (EU) N° 1388/2014**
- ***ABER*: Commission Regulation (EU) N° 702/2014**





- C.3. Alla *Commissione* sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue *osservazioni*, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto *non sia compatibile con il mercato interno* a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la *procedura* prevista dal paragrafo precedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.





- C. 2. Par 1.

Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, *non è compatibile* con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è *attuato in modo abusivo*, **decide** che lo Stato interessato deve *sopprimerlo o modificarlo* nel termine da essa fissato.





- Par. 2

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la *Corte di giustizia dell'Unione europea*, in deroga agli articoli 258 e 259.



*A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in **deroga** alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando giustificino tale decisione.*

Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di *sospendere* tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.





- Par. 4

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro *tre mesi* dalla data della richiesta, la Commissione delibera.





- C.1.

La Commissione procede con gli Stati membri all'*esame permanente dei regimi* di aiuti esistenti in questi Stati.

Essa *propone* a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE